

STATUTO

GREEN PARK FOOD SOCIAL SPORT COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE GREEN PARK COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA LUNGO
CASTELLANO SISTO V 56

Numero REA: AP - 202930

Codice fiscale: 02276320443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 3846/2869

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una start up innovativa, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge 221 del 17 dicembre 2012, sotto la forma di società cooperativa sociale a mutualità prevalente retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ed avente la seguente denominazione **"GREEN PARK FOOD SOCIAL SPORT COOPERATIVA SOCIALE"**, in breve **"GREEN PARK COOPERATIVA SOCIALE"**

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, e sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art. 2) La Società ha sede legale in Ascoli Piceno.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

lo svolgimento di attività diverse, ovvero di servizi, commerciali, industriali ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi e altri organismi associativi che si propongono

il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, lo svolgimento delle seguenti attività dirette allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto valore tecnologico e precisamente:

- ricerca applicata e sviluppo in ambito tecnologico e sociale in tutti i settori economici, ovvero anche e soprattutto in ambito di: attività sociale, inserimento lavorativo, turismo sociale responsabile, ingegneria meccanica, gestionale ed elettronica, impianti tecnologici, ambientali, agroindustriali, etc. anche mediante la realizzazione e gestione dei relativi laboratori di ricerca e sviluppo.

La società ha inoltre per oggetto:

- lo svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

Nel perseguire lo scopo sociale la società potrà:

- 1) realizzare e gestire centri di ricerca e di incubazione di impresa, laboratori, impianti di sperimentazione e sviluppo, aree tecnologiche attrezzate anche con edifici civili ed industriali, ivi comprese localizzazioni residenziali e sociali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi, anche tecnologicamente avanzati;
- 2) svolgere attività, anche remunerata e per conto terzi di studio, ricerca, sperimentazione, di servizio sviluppo e trasferimento tecnologico, acquisire ed utilizzare brevetti, anche con l'apporto di collaborazioni esterne;
- 3) svolgere attività di diffusione delle conoscenze, di formazione di quadri scientifici e tecnici, di addestramento professionale;
- 4) realizzare e gestire strutture e servizi per agevolare la penetrazione sui mercati delle produzioni delle imprese;
- 5) svolgere attività di formazione professionale limitatamente a quanto previsto dalla legge 381/1991.

La società cura la promozione dello sviluppo tecnologico in modo da favorire la competitività delle imprese facilitando la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa.

La società potrà:

- svolgere attività di sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico, assistere le imprese sui progetti innovativi relativi ai processi produttivi e ai prodotti anche attraverso istituti scientifici e società di consulenza specializzata;
- attuare iniziative promozionali per lo sviluppo di attività tecnologicamente avanzate;
- sviluppare funzioni di accompagnamento e di interfaccia fra la domanda delle imprese e l'offerta di servizi disponibili sul mercato;
- realizzare servizi informativi (banche dati), di comunicazione e di altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche;
- ricercare linee di finanziamento, agevolato e non, per i programmi di innovazione tecnologica rappresentate da leggi regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- mettere in atto attività di sostegno volte a favorire l'incontro tra il sistema delle imprese e il mondo universitario e della ricerca, per promuovere la diffusione dell'innovazione al servizio dell'economia;
- fornire servizi di ricerca specifica interna, di normative e di documentazione attraverso un sistema di consultazione informatizzata su argomenti tecnici e scientifici riguardanti i materiali, i processi e le tecnologie attinenti il campo di attività proprie della realtà industriale, anche in collaborazione con istituti e centri di ricerca.

La società promuove, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione delle imprese. In particolare la società svolge attività di:

- studio, promozione e realizzazione di servizi, di informazione, di documentazione e di stimolo all'internazionalizzazione;
- studio, promozione e realizzazione di progetti di accompagnamento delle imprese nei processi di approccio ai mercati esteri;
- realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;
- assunzione di ogni altra iniziativa necessaria e utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazioni e congressi;
- attrazione di unità di ricerca e di progettazione di imprese innovative high tech;
- promozione della nascita di settori produttivi emergenti nell'high tech
- diffusione di conoscenza attraverso i centri di ricerca e le aziende tecnologiche partners in Italia ed all'estero, di progettazione e di laboratori insediati;
- diffusione di conoscenza ponendosi come interfaccia tra

università, centri di ricerca e imprese.

- animazione tecnologica stimolando gli operatori economici a intraprendere attività innovative
- facilitatore tra mondo dell'impresa e possibili enti finanziatori
- catalizzatore di imprese italiane ed estere che desiderino fare dell'innovazione il perno del proprio successo.
- impulso per la nascita di start-up, mettendo in rete tutti gli attori che offrono servizi e opportunità in questo campo: amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, università, incubatori, agenzie e centri per l'innovazione, associazioni di categoria, operatori del credito, enti di formazione;
- creazione di un ambiente virtuale che semplifichi l'accesso ai servizi utili per la creazione d'impresa e che agevoli gli investimenti nelle start up innovative da parte di istituti bancari, business angels e venture capital,
- promozione della crescita delle start-up, attraverso strumenti innovativi e informazioni puntuali.

La società avrà inoltre per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di attività, sociali a favore di soggetti portatori di interessi sociali ed economici anche svantaggiati che per mezzo dello sviluppo ad alto valore tecnologico di prodotti e servizi innovativi, ne permettano la più ampia accessibilità economica ed al maggior numero di persone;
- lo svolgimento di attività di turismo sociale responsabile (commerciali e di servizi) che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto con altre comunità locali, volte a permettere ai detti viaggiatori di fruire dei prodotti e servizi delle comunità locali economicamente e socialmente svantaggiate ed a quest'ultime, in condizione economica e sociale svantaggiata, di utilizzare il turismo responsabile come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a condizioni eque, ponendosi come traguardo esplicito quello dell'accessibilità economica alla pratica turistica del maggior numero di persone; per un contenuto educativo, esperienziale, relazionale, solidale, sociale, fortemente caratterizzante.

In relazione ad entrambi le suddette attività e sempre nell'interesse dei soggetti portatori di interessi sociali e economici svantaggiati, la cooperativa potrà:

- promuovere iniziative imprenditoriali, soprattutto se rivolte a giovani in cerca di prima occupazione, fasce sociali deboli oppure caratterizzate dall'uso di modelli organizzativi avanzati, nuove tecnologie, o che si inseriscono in aree di attività innovative.
- promuovere specifiche iniziative volte all'inserimento sociale ed al lavoro di persone svantaggiate quali, ad esempio, ma non limitatamente, disabili, tossicodipendenti

ed ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati, malati psichici, minori in situazioni di difficoltà, invalidi fisici, ecc.;

- promuovere e gestire qualsiasi iniziativa a scopo ricreativo e sportivo;
- gestire ristori di qualsiasi tipo, mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in ospedali, case di cura, convitti, caserme, ecc.;
- costituire e gestire centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;
- costituire e gestire centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo, quali, ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, convitti, università, caserme, in luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;
- somministrare alimenti e bevande al pubblico nei self-service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
- fornire servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc.;
- vendere a chiunque dei prodotti della cooperativa;
- acquistare e vendere generi alimentari al minuto e all'ingrosso;
- organizzare servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto - cartacei, elettronici o in altra forma - e di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni, da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti ed affini, esercizi pubblici in genere;
- commercializzare buoni regalo e voucher sociali;
- vendere e/o acquistare anche mediante protocolli internet e compravendita per corrispondenza;
- porre in affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;
- vendere alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici ("vending");
- effettuare ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;
- effettuare assunzione e gestione di servizi di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;
- effettuare assunzione ed esercizio di qualsiasi lavoro o servizio attinente alle pulizie e/o alla ristorazione a terra e a bordo di treni, aeromobili, navi, battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
- effettuare assunzione ed esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di

lavori di pulizia in genere;

- effettuare organizzazione e gestione di servizi di reception, segreteria, call center, convegnistica, attività seminariali ed eventi in genere, book shop, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati;

- effettuare organizzazione, progettazione, coordinamento di gestione servizi, presso case di riposo e domiciliare, istituti di assistenza pubblici e privati e servizi scolastici ausiliari presso istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;

- effettuare assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;

- effettuare assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;

- svolgere assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione;

- svolgere progettazione, gestione e controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale, anche legislativa, del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

- realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di strutture turistiche, pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;

- collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;

- gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle prescritte autorizzazioni

- creare collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale

- aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;

- realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pubblici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;

- produrre e pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con

case editrici;

- gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- impiegare guide per un turismo responsabile
- vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali
- organizzare e sponsorizzare eventi o manifestazioni di grande richiamo religioso, sportivo, culturale, scientifico, artistico, naturalistico con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all'estero
- svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale
- gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi;
- la conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo scopo;
- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17

febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi
- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Essa potrà, infine, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché ricercare finanziamenti e contributi ad Enti ed Organismi pubblici e privati nazionali ed esteri.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni

Art. 5) Il capitale sociale è costituito da un numero di quote del valore di euro 100 (cento) ciascuna.

SOCI - QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7) Possono essere soci le persone che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività

sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che possono prestare attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare i limiti stabiliti dalla legge.

c) soci lavoratori svantaggiati.

Sono considerati soci lavoratori svantaggiati le persone fisiche indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9) Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati i versamenti previsti dall'Art. 8 lettera c dello statuto, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli

amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 10) La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e ne essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità

alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 33 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dalla domanda di ammissione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto a tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 19) Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 20) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote

sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 28 c. 2.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in caso di mancata statuizione durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, se non nominati dall'assemblea.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei

casi di urgenza, o con raccomandata a mano o con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione nell'ambito della medesima categoria dei soci, il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora invero venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 29) La rappresentanza della società è regolata dalle vigenti norme in materia.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avranno pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30) Le funzioni di controllo e di revisione, nei casi in cui esse sono obbligatorie per legge, sono attribuite ad un unico organo monocratico.

Il compenso per detto organo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, la durata del suo incarico è di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei

soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è suddiviso in quote del valore nominale di Euro 500 (cinquecento).
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del soprapprezzo;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUARTER DEL CODICE CIVILE.

Art. 32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

A conferma del perenne divieto di distribuzione degli utili, si da atto che ai sensi dell'art. 25/2 lett e) d.l. n. 179/2012, la società non distribuirà utili per il periodo di anni quattro decorrenti dalla data di costituzione della società.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33) E' fatto divieto, alla società cooperativa di:

- a) distribuire utili e/o avanzi di gestione;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo

i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile, lo richiedano.

Gli Amministratori e l'organo di controllo, qualora nominato, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione non destinati alla riserva legale e non corrisposti ai fondi mutualistici saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati;
- b) alla devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Art.36) Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i soci, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

Soci sovventori

Art. 38) Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 39) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.

Art. 40) Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il

numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 42) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Ristorni

Art. 43) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Firmato: CRISTIANO MASSARI
EMANUELE CIARROCCHI
PANICHI DOMENICO

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo Esente.